

DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2022

262/2022/S/IDR

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLA
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1209^a riunione del 21 giugno 2022

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo transitorio (MTT) per la

determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d. lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 560/2013/R/idr, recante “Approvazione delle tariffe 2012 e 2013 per le gestioni ex-Cipe – primo gruppo” (di seguito: deliberazione 560/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 569/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 569/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 185/2022/S/idr, recante “Proroga del termine per l’adozione del provvedimento di chiusura del procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/26/2018/idr” (di seguito: deliberazione 185/2022/S/idr);
- la XIV Relazione dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 172, comma 3 bis, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale” (di seguito: relazione 39/2022/I/idr);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità DSAI/26/2018/idr del 10 aprile 2018 (di seguito: determinazione DSAI/26/2018/idr);
- i chiarimenti dell’Autorità del 23 aprile 2013 in merito all’applicazione di talune disposizioni della deliberazione 585/2012/R/idr, della deliberazione 88/2013/R/idr, della deliberazione 73/2013/R/idr e della determina 2/2012 TQI.

FATTO:

1. Con deliberazione 569/2017/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, aventi ad oggetto il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul MTI-2 (a.a. 2016-2019) oltreché, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l’applicazione delle tariffe all’utenza e l’efficienza del servizio di misura.

2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 16-20 ottobre 2017, una verifica ispettiva presso Gestione Servizi Sannio S.p.a. (di seguito GE.SE.SA. o società), gestore del SII in alcuni Comuni del Distretto Idrico Campano 1, il cui Ente di governo dell’ambito è attualmente l’Ente Idrico Campano – Distretto CALORE IRPINO (di seguito Ente d’Ambito).
3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, nonché dall’esame della documentazione inviata dalla società con nota del 7 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 36335), con determinazione DSAI/26/2018/idr, l’Autorità ha avviato, nei confronti di GE.SE.SA., un procedimento per l’accertamento delle violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
4. In particolare, con la determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio DSAI/26/2018/idr, l’Autorità ha contestato alla società di:
 - i. aver calcolato, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 i corrispettivi da applicare alle utenze non domestiche del Comune di Benevento, con riferimento ai consumi ricadenti nello scaglione tariffario compreso tra 72 e 108 m³, moltiplicando per il valore dei moltiplicatori tariffari g^{2013} , g^{2014} , g^{2015} , approvati dall’Autorità, il corrispettivo vigente nel 2012 per lo scaglione tariffario più elevato, compreso tra 108 e 144 m³, in violazione dell’articolo 6, comma 6, lettera c), della deliberazione 585/2012/R/idr, dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell’articolo 9, comma 1, lettera b) della deliberazione 664/2015/R/idr (punto 3.1 e doc. 3.1.b e 3.1.c allegati alla *check list*);
 - ii. di non aver dichiarato, tra i saldi invariati al 31 dicembre 2012 da più di cinque anni, ai fini della determinazione della tariffa dell’anno 2014, il valore della commessa denominata “Realiz. Imp. depurazione Telese – San Bart in G”, pari a euro 8.671, rimasta invariata dal 2006, in violazione dell’articolo 15, comma 3, del MTI (punto 4.2 e doc. 4.2.b e 4.2.c della *check list*);
 - iii. di non aver indicato, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2014 – 2017, come contributi a fondo perduto, i contributi di allacciamento percepiti negli anni 2012 e 2013 e registrati a bilancio alla voce A.1) del conto economico, come ricavi di esercizio, in violazione dell’articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell’articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2 (punto 4.1 della *check list*);
 - iv. di non aver dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione e, in particolare tra gli accantonamenti in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie (non deducibili fiscalmente), l’accantonamento al “fondo rischi diversi” registrato a bilancio nell’anno 2011 alla voce B.12) del conto economico, in violazione dell’articolo 32, comma 1, del MTT, dell’articolo 25, comma 2, del MTI e dell’articolo 23, comma 2, del MTI – 2 (punto 4.3 e doc. 4.3.a allegato alla *check list*);
 - v. di non aver ricompreso nei costi denominati CO_{res}, ai fini della determinazione della tariffa dell’anno 2017, una componente negativa, pari ai contributi in conto

- esercizio corrisposti dalla Regione Campania nel 2015, a titolo di rimborso dei costi sopportati dalla stessa società nel 2015 per interventi emergenziali effettuati in occasione di un evento alluvionale, in violazione dell'articolo 27, comma 1, del MTI-2 (punto 4.7 della *check list*);
- vi. di aver comunicato, pur disponendo già dei valori a consuntivo, valori dei ricavi non corretti ai fini del calcolo delle componenti a conguaglio Rc^{aVOL} degli anni 2015, 2016 e 2017 relative al recupero dello scostamento tra i ricavi ammessi a copertura del VRG e i ricavi effettivamente fatturati, rispettivamente, negli anni 2013, 2014 e 2015, in violazione dell'articolo 29, comma 1, del MTI e dell'articolo 29, comma 1, del MTI – 2 (punto 4.5 della *check list*);
- vii. di aver richiesto, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, il riconoscimento di costi operativi aggiuntivi (*Opex^aQC*) non dovuti, per l'adeguamento della Carta dei servizi agli *standard* di qualità del servizio previsti dalla RQSII, in violazione dell'articolo 23, comma 3, del MTI-2; in particolare, la società avrebbe richiesto maggiori costi per il *service* prestato dalla capogruppo per la gestione e manutenzione dei sistemi ICT, nonostante quota parte dell'importo dovuto per il *service* fosse già ricompresa nei costi operativi endogeni MTI-2 riconosciuti in tariffa; inoltre, dal prospetto prodotto dalla società con la nota del 7 novembre 2017, la società avrebbe richiesto costi aggiuntivi per i costi di gestione e manutenzione di alcuni software nonostante gli stessi non fossero esclusivamente connessi all'adeguamento degli standard della RQSII e, pertanto, non pertinenti (punto 6 della *check list* nonché nota del 7 novembre 2017 di GE.SE.SA.).
5. Nel corso dell'istruttoria la società, con nota del 20 aprile 2018 (acquisita con prot. Autorità 13537), ha presentato un'istanza di accesso agli atti del procedimento, accolta dal Responsabile del procedimento con nota del 16 maggio 2018 (prot. Autorità 15800). Inoltre, con nota dell'8 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 18091), la società ha inviato una memoria difensiva.
6. Con la nota del 14 ottobre 2021 (prot. Autorità 38046), il Responsabile del procedimento ha formulato a GE.SE.SA. una richiesta di informazioni volta a conoscere lo stato delle attività – poste in essere successivamente alla comunicazione della citata nota – volte:
- al rimborso dei corrispettivi applicati in eccesso alle utenze non domestiche del Comune di Benevento, relativamente ai consumi ricadenti nello scaglione tariffario compreso tra i 72 e 108 m³, calcolati erroneamente per gli anni dal 2013 in poi, chiarendo, altresì, se tale violazione ha riguardato anche la fatturazione di parte dei consumi del 2017 come sembrerebbe emergere dalla citata nota dell'8 giugno 2018;
 - al superamento, nell'ambito della predisposizione tariffaria MTI-2 e/o MTI-3, delle criticità oggetto di contestazione con la determinazione DSAI/26/2018/idr *sub* ii., iii., iv., v., vi. e vii.
7. Con la nota del 29 ottobre 2021 (acquisita con prot. Autorità 40498), la società ha riscontrato la citata richiesta di informazioni.

8. Con la nota prot. 2287 del 18 gennaio 2022, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
9. In data 4 marzo 2022, la società ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie (acquisita con prot. Autorità 9415).
10. Con deliberazione 185/2022/S/idr, l'Autorità, rilevata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti anche in relazione ai rapporti tra il Comune di Benevento e la società e agli eventuali riflessi degli stessi sugli illeciti oggetto di contestazione e sulla quantificazione delle sanzioni eventualmente irrogabili, al fine di una compiuta valutazione di tutti gli elementi dedotti dal gestore a propria difesa nell'ambito del procedimento, ha disposto la proroga di 60 giorni del termine per l'adozione del provvedimento, in scadenza il 28 aprile 2022.
11. In particolare, in considerazione di quanto dichiarato dalla società nel corso della verifica ispettiva con riguardo all'affidamento a GE.SE.SA dei servizi di fognatura e depurazione nel Comune di Benevento, si è ritenuto necessario aggiornare le informazioni relative alla titolarità dei citati servizi e delle attività effettivamente poste in essere dalla società nei confronti dell'ente comunale, anche al fine di compiere valutazioni in ordine al rilievo nel presente procedimento sanzionatorio dell'istanza tariffaria presentata da GE.SE.SA all'ente d'ambito per l'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria per gli anni 2018-2019.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

a. Violazione in merito al calcolo degli scaglioni tariffari

Contesto normativo

12. Con la deliberazione 585/2012/R/idr l'Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013.
13. Con la deliberazione 643/2013/R/idr l'Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015.
14. Infine, con la deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019.
15. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c), della deliberazione 585/2012/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono tenuti ad applicare, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore teta²⁰¹³ (ϑ^{2013}) approvato dalla medesima Autorità.
16. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione 643/2013/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dall'1 gennaio 2014, sono tenuti ad applicare, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore teta²⁰¹⁴ (ϑ^{2014}) approvato dalla medesima Autorità.

17. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b) della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sono tenuti ad applicare a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'articolo 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/idr e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/idr anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr (lett. b).
18. Con la deliberazione 560/2013/R/idr, l'Autorità ha approvato per l'anno 2013 il moltiplicatore tariffario ϑ^{2013} , per alcune gestioni tra cui GE.SE.SA, pari a 1,036; con la deliberazione 554/2014/R/idr, l'Autorità ha approvato, per gli anni 2014 e 2015, per alcune gestioni tra cui GE.SE.SA., i moltiplicatori tariffari ϑ^{2014} , pari a 1,128, e ϑ^{2015} , pari a 1,225.
19. Con deliberazione n. 8 del 29 marzo 2017 (di seguito: deliberazione dell'Ente d'Ambito 8/2017), l'Ente d'Ambito Calore Irpino ha predisposto, per gli anni 2016 e 2017, i moltiplicatori tariffari ϑ^{2016} , pari a 1,061, e ϑ^{2017} , pari a 1,063.

Argomentazioni e valutazione delle argomentazioni della società

20. La violazione contestata *sub i.* con la citata determinazione DSAI/26/2018/idr risulta confermata in quanto dall'analisi degli atti della summenzionata verifica ispettiva nonché dalle ammissioni della società rese in quella sede e con le riferite note dell'8 giugno 2018 e del 29 ottobre 2021, è emerso che GE.SE.SA. ha erroneamente calcolato per gli anni dal 2013 al 2017 i corrispettivi da applicare alle utenze non domestiche del Comune di Benevento con riferimento ai consumi ricadenti nello scaglione compreso tra 72 e 108 m³.
21. Al riguardo si rileva che, con la citata nota dell'8 giugno 2018, la società ha dichiarato e documentato di aver proceduto alla rettifica della tariffa 2017 mediante il ricalcolo secondo le fasce corrette (come si evince dalla fattura emessa in data 1 marzo 2018 e allegata alla memoria) e dichiarato di stare procedendo al rimborso degli importi riscossi in eccesso nei periodi 2013-2017. Non avendo la società, nelle more, inviato alcuna documentazione circa l'avvenuta effettuazione di tali rimborsi, con la nota del 14 ottobre 2021, il Responsabile del Procedimento ha formulato a GE.SE.SA. una richiesta di informazioni e prova documentale in merito.
22. Con nota del 29 ottobre 2021 la società, ha dichiarato e documentato (anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di aver provveduto da giugno a dicembre 2018 ad effettuare i dovuti rimborsi a tutti i propri utenti il cui contratto era ancora attivo a quella data. In merito agli utenti che nelle more avevano, invece, risolto il contratto di fornitura la società ha distinto gli utenti cessati *con* e *senza* posizione debitoria nei confronti della società stessa: per i primi, l'importo fatturato in eccesso

è stato utilizzato a compensazione delle partite residue; per gli utenti cessati senza posizione debitoria, invece, l'attività di rimborso era ancora in corso.

23. Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. 9415 del 4 marzo 2022), la società ha dichiarato e documentato di avere terminato le attività di rimborso di quanto dovuto agli utenti cessati non domestici, senza posizione debitoria, del Comune di Benevento.
24. Per quanto sopra, non permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della determinazione DSAI/26/2018/idr. L'attività di restituzione agli utenti degli importi riscossi in eccesso nonché l'ammissione della società, di cui alla memoria dell'8 giugno 2018, di avere posto in essere la condotta contestata anche nell'annualità 2017, saranno oggetto di valutazione ai fini della quantificazione della sanzione.

b. Violazione in materia di raccolta dati e procedura mtt, mti e mti-2

Contesto normativo

25. L'articolo 15, comma 3 del MTI prevede che nel perimetro delle immobilizzazioni del gestore SII siano ricomprese, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni, le immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2012 per l'anno 2014.
26. L'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e l'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI-2 prevedono che, ai fini della determinazione di CFP^a e FA^a CFP, si faccia riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l'applicazione del MTT o del MTC. L'Autorità ha specificato, nei chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni della deliberazione 585/2012/R/idr, della deliberazione 88/2013/R/idr, della deliberazione 73/2013/R/idr e della determina 2/2012 TQI, pubblicati in data 23 aprile 2013 sul proprio sito internet, che i contributi di allacciamento vanno considerati come contributi a fondo perduto a prescindere dalle modalità effettive di contabilizzazione dei contributi stessi.
27. L'articolo 32, comma 1, del MTT, relativo ai periodi 2012 e 2013, prevede che la componente di costo relativa ai costi operativi efficientabili (CO_{eff}^{2011}) sia definita sottraendo ai costi della produzione le poste rettificative, tra cui "accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie" e "oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili". Il successivo articolo 33 stabilisce che il costo efficientabile degli anni 2012 e 2013, sia determinato inflazionando il costo efficientabile rispettivamente del 2011 e del 2012.
28. L'articolo 25, comma 1, del MTI relativo agli anni 2014 e 2015, stabilisce che i costi operativi endogeni vengano definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti dei quattro schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 2, del MTI. Il successivo comma 2 prevede che, laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 1, del MTI, i costi

- operativi endogeni degli anni 2014 e 2015 siano quantificati sulla base dei costi operativi efficientabili dell'anno 2013 inflazionati.
29. L'articolo 23, commi 1 e 2, del MTI-2 relativamente ai periodi 2016 e 2017, stabilisce che i costi operativi endogeni vengano definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 2, del MTI-2 e che, laddove il gestore si collochi negli schemi I, II, IV e V della matrice degli schemi regolatori di cui al citato articolo 9, i costi operativi endogeni degli anni 2016 e 2017 siano definiti sulla base dei costi endogeni dell'anno 2014 inflazionati.
 30. L'articolo 27, comma 1, del MTI-2 prevede che negli altri costi operativi (CO^a_{altri}) siano ricompresi i costi denominati CO^a_{res} che includono, tra gli altri, una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno ($a - 2$), come risultanti dal bilancio.
 31. L'articolo 29, comma 1, del MTI e l'articolo 29, comma 1, del MTI - 2 stabiliscono che nel calcolo del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) degli anni 2014-2015 e 2016-2019 sia ricompresa, tra le componenti a conguaglio Rc^a_{TOT} relative agli anni $a - 2$, la componente Rc^a_{VOL} derivante dallo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $a - 2$, conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore ϑ^{a-2} .
 32. L'articolo 23, comma 3, del MTI - 2 prevede che venga valutata la possibilità di riconoscere ai gestori del SII, previa presentazione di motivata istanza all'Autorità, costi operativi aggiuntivi ($Opex^a_{QC}$) in relazione all'adeguamento agli *standard* generali e specifici di qualità, ove questi non siano ricompresi nella Carta dei servizi.

Argomentazioni della società in merito alle violazioni sub ii., iii., iv., vi. e vii

33. La società, con le citate note dell'8 giugno 2018 e del 29 ottobre 2021, ha ammesso di aver commesso le violazioni contestate ed ha, altresì, dichiarato quanto segue.
34. Con riferimento alla contestazione *sub iii.*, la società ha dichiarato di aver effettuato le rettifiche nella determinazione tariffaria MTI-2, avendo riclassificato, ai fini regolatori, i ricavi di allacciamento 2014 e 2015 tra i CFP nonché avendo stratificato, come CFP gli importi per gli anni 2012 e 2013 risultanti rispettivamente nei bilanci di esercizio 2012 e 2013 di GE.SE.SA..
35. In merito alla violazione *sub iv.*, la società ha dichiarato di aver parzialmente utilizzato, nel corso dell'esercizio 2013, l'accantonamento al fondo rischi effettuato nel 2011, per un importo pari a euro 24.160,23, a seguito dell'accoglimento dell'istanza presentata alla Corte dei Conti di riduzione dell'importo comminato a titolo di sanzione. Tale pagamento effettuato nel 2013 avrebbe reso deducibile fiscalmente e, di conseguenza, costo operativo efficientabile il relativo importo pagato, andando, così, a detta della società, a ridimensionare l'iniziale importo contestato da euro 43.258,31 a euro 19.098,08. Pertanto, la società al fine di correggere tale violazione nell'aggiornamento biennale 2018-2019 ha ricalcolato i costi efficientabili 2011, inserendo la riduzione ritenuta effettiva pari a 19.098 euro.

36. La società deduce, inoltre, che entrambe le violazioni *sub* ii. e iii. avrebbero avuto un effetto limitato sul VRG del 2014 e del 2015 e che la violazione *sub* iv., anche alla luce delle succitate considerazioni, non avrebbe comportato “*variazioni significative delle tariffe applicate entro il cap*”.
37. Con riferimento alla violazione *sub* vi. la società ha dichiarato di aver rettificato nell’aggiornamento tariffario MTI-2 per le annualità 2013, 2014 e 2015 il calcolo delle componenti RC_vol provvedendo all’inserimento del conguaglio a favore dell’utenza.
38. Infine, in relazione alla violazione *sub* vii., GE.SE.SA. ha dichiarato di avere inserito nell’aggiornamento tariffario MTI-2 il recupero a favore dell’utenza di uno scostamento relativo alla componente *Opex^{QC}* dell’anno 2016, comprensivo, in particolare, dello storno dei “*costi riferiti ai moduli ERP-HCM-SRM, in quanto riferiti, solo in modo generico a servizi connessi alla qualità commerciale*”.
39. La società – in risposta alla richiesta di informazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 14 ottobre 2021 (prot. 38046), resasi necessaria in considerazione della mancata prova dell’avvenuta completa rettifica delle criticità contestate nell’ambito della predisposizione tariffaria MTI-2 e/o MTI-3 – con nota 29 ottobre 2021 (prot. 40498) ha dichiarato di aver fornito all’Ente d’Ambito in sede di aggiornamento tariffario MTI-2 (2018-2019), tra l’altro, “*tutte le informazioni relative alla correzione degli errori accertati, come si evince dalla Relazione validazione dati contabili allegata*”.
40. Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie la società ha ribadito – facendo sempre salvo ogni ulteriore approfondimento nell’ambito del procedimento di approvazione tariffaria – di aver fornito all’Ente Idrico Campano (EIC), unitamente alle informazioni propedeutiche all’aggiornamento tariffario 2018-2019, tutte le informazioni relative alla correzione degli errori accertati, in sede di aggiornamento tariffario ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR, ciò per superare le violazioni *sub* ii., iii., iv., vi. e vii).

Valutazioni delle argomentazioni della società in merito alle violazioni *sub* ii., iii., iv., vi. e vii.

41. Le violazioni contestate *sub* ii, iii., iv., vi. e vii. risultano confermate in quanto dall’analisi degli atti della citata verifica ispettiva nonché dalle ammissioni della società rese in quella sede e con le citate note dell’8 giugno 2018 e del 29 ottobre 2021, è emerso il mancato rispetto da parte di GE.SE.SA., di diverse disposizioni del MTT, del MTI e del MTI-2, così come specificato nella determinazione DSAI/26/2018/IDR.
42. Con riferimento alla circostanza dedotta dalla società in merito alla violazione *sub* iv. occorre rilevare quanto segue. Come descritto nel contesto normativo, nel MTI-2, i costi operativi endogeni degli anni 2016 – 2019 sono determinati inflazionando i costi operativi endogeni MTI relativi all’anno 2014, che, a loro volta, sono determinati in funzione, dei costi efficientabili MTT. Pertanto, a una eventuale errata determinazione delle poste rettificative in sede di calcolo dei Co_{eff}^{2011} conseguono

effetti tariffari per tutti gli anni di interesse dei metodi MTT, MTI e MTI-2. Ciò posto, l'utilizzo di parte del fondo nell'anno 2013 non incide sull'incertezza originaria della passività, alla quale è associata la indeducibilità dell'importo nell'anno di riferimento per la determinazione dei costi efficientabili MTT. Peraltro, il pagamento in misura ridotta della sanzione comminata dalla Corte dei Conti, effettuato nel 2013 tramite utilizzo di quota parte del fondo, sarebbe comunque rientrato, qualora disposto direttamente nel 2011, in base alla regolazione vigente, quale onere *“per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili”*, tra le poste rettificative dei costi della produzione alle quali devono essere ricondotte sia i costi indeducibili per passività solo probabili sia i costi per spese conseguenti alla violazione di norme contabili.

43. La società ha documentato di aver fornito all'Ente Idrico Campano (EIC), unitamente alle informazioni propedeutiche all'aggiornamento tariffario 2018-2019, tutte le informazioni relative alla correzione degli errori accertati, in sede di aggiornamento tariffario ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR, ciò per superare le violazioni *sub ii), iii), iv), vi) e vii)*.

44. Si precisa che, come accertato nel corso degli approfondimenti disposti con deliberazione 185/2022/S/idr, nell'istanza tariffaria presentata da GE.SE.SA all'ente d'ambito per il terzo periodo regolatorio la società ha affermato che *“Per il Comune di Benevento l'affidamento del servizio di acquedotto è stato acquisito tramite gara con scadenza al 31/12/2021”*, evidenziando che *“L'ATO Calore Irpino dal 2018 ha affidato direttamente alla società anche i servizi di fognatura e depurazione, superando il modello di gestione per conto del Comune di Benevento, vigente fino al 2017. Si precisa, infatti, che la società svolgeva nel Comune di Benevento anche i servizi di fognatura e depurazione, tuttavia tali attività, non essendo incluse nell'originaria gara di affidamento, erano regolate da specifico contratto di servizio con l'ente locale il quale aveva mantenuto la titolarità giuridica dei 2 servizi”*.

Sul punto, si evidenzia che: (i) come si evince dalla relazione 39/2022/I/idr, dal monitoraggio degli assetti locali risulta all'Autorità che *“secondo quanto precisato dal soggetto territorialmente competente, l'istruttoria condotta dalla Direzione Generale dell'Ente Idrico Campano, ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 1, lett g), dello Statuto dell'Ente, ha mostrato: (...) per quanto riferibile agli ambiti distrettuali Calore Irpino, Terra di Lavoro e Napoli, elementi di criticità che rendono necessari ulteriori approfondimenti con l'eventuale individuazione di specifici percorsi amministrativi indirizzati dai modelli di gestione coerenti con le indicazioni dei Consigli di Distretto”* (pag 85); (ii) in sede di verifica per assegnazione fondi REACT EU, le istituzioni interessate (v. pubblicazione di graduatoria dei progetti ammissibili, marzo 2022) hanno evidenziato che *“l'EGA ha dichiarato di non aver ancora ultimato le verifiche in ordine alla conformità dell'affidamento”*; (iii) con nota 9 giugno 2022 (prot. Autorità 11658) l'Ente Idrico Campano, in riscontro alla nota prot. 23122 del 23 maggio 2022, ha confermato che *“la documentazione agli atti relativa ai gestori di fatto ha mostrato elementi di criticità che hanno indirizzato l'attività dell'Ente a procedere, con ogni rapidità, a nuovi affidamenti secondo modelli di gestione coerenti con le indicazioni fornite dai Consigli di Distretto”*.

45. Si dà atto, comunque, che l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2018 e 2019, come da comunicato 5 febbraio 2020 dell'Autorità, sarà valutato, anche con riferimento alle criticità sopra richiamate, *“nell'ambito delle verifiche sugli specifici schemi regolatori proposti per il terzo periodo regolatorio (2020-2023), in osservanza del metodo tariffario idrico MTI-3 di cui alla delibera 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR”*.
46. La circostanza di cui ai punti 43-44, fatti sempre salvi gli ulteriori approfondimenti dell'Autorità in sede di approvazione tariffaria, verrà considerata ai fini della quantificazione della sanzione, unitamente alle circostanze di cui ai paragrafi 35-38.

Argomentazioni e valutazione delle argomentazioni della società in merito alla violazione sub v.

47. Risulta condivisibile l'argomentazione della società sollevata nella memoria dell'8 giugno 2018 e ribadita nella risposta del 29 ottobre 2021, volta a chiarire la collocazione del contributo erogato da Regione Campania per le prestazioni di somma urgenza conseguenti all'alluvione dell'ottobre 2015 nel ModCO per l'anno 2015 tra i proventi straordinari, invece che tra i contributi in conto esercizio dell'anno 2015, per la loro quantificazione nella componente CO_{res} dell'anno 2017. In particolare, la società ha chiarito che il contributo *“ha rimborsato dei costi già sostenuti nel 2015, di carattere straordinario ed urgente che, in quanto finanziati, non sono stati inseriti nei c.d. “costi per variazioni sistemiche o eventi eccezionali”, oggetto di rimborso tariffario nella componente RC. Essendo i relativi costi costituiti da acquisti di materiali, prestazioni di servizi e personale, seppure rendicontati nel conto economico, non hanno concorso alla definizione dei c.d. “Opex end 2017” tariffari in quanto, come previsto dall'articolo 23 del metodo tariffario MTI -2, gli stessi derivano dai dati consuntivi 2011, antecedenti l'alluvione”*.
48. Pertanto, sulla base di tali chiarimenti, risulta corretto che la società nella determinazione della tariffa 2017 non abbia indicato i rimborsi erogati dalla Regione Campania come contributi in conto esercizio percepiti nell'anno 2015, avendone comunque neutralizzato l'effetto ai fini tariffari.
49. Alla luce di tali considerazioni, la violazione *sub v.*, contestata a GE.SE.SA. con la citata determinazione DSAI/26/2018/idr, va archiviata.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

50. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

51. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha violato diverse disposizioni in materia di regolazione del SII. In particolare, la società con le violazioni contestate ha leso il diritto degli utenti ad una corretta formazione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità nonché ad una corretta fatturazione del servizio reso.
52. La violazione contestata *sub i.* si è protratta dal 2013 al 2017; la società ha cessato la condotta lesiva determinando correttamente la tariffa 2017 con le fatturazioni di marzo 2018.
53. Si prende, altresì, atto di quanto dichiarato dalla società con la citata memoria difensiva in merito alla circostanza che le violazioni *sub ii.* e *iii.* hanno avuto un limitato impatto sul VRG relativamente agli esercizi 2014 e 2015 che la violazione *sub iv.*, anche alla luce delle succitate considerazioni, non avrebbe comportato "*variazioni significative delle tariffe applicate entro il cap*".
Inoltre, con riferimento alle violazioni *sub ii.*, *iii.*, *iv.*, *vi.* e *vii.*, rileva quanto dichiarato dalla società nella nota del 29 ottobre 2021 in merito alle rettifiche proposte all'Ente d'Ambito nell'ambito dell'aggiornamento tariffario MTI-2, necessarie per correggere le criticità riscontrate nel presente procedimento sanzionatorio, salvi e impregiudicati gli approfondimenti istruttori e le verifiche in sede di approvazione tariffaria da parte dell'Autorità. Si osserva che per quanto riguarda la violazione *sub iv.* la rettifica della società è stata parziale concernendo soltanto l'inserimento della riduzione ritenuta effettiva pari a 19.098 euro, e non per l'importo contestato di euro 43.258,31.
54. Con riferimento al criterio *dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* rilevano le seguenti circostanze.
Con riferimento alla violazione *sub i.* si prende atto che la società, come precisato nelle proprie memorie difensive, ha avviato nel giugno 2018 l'attività di restituzione di quanto fatturato in eccesso agli utenti con contratto attivo in ragione della condotta illecita nel periodo 2013-2017, terminando detta attività nel dicembre 2018. Per gli utenti cessati, GE.SE.SA. ha provveduto a distinguere quelli con una posizione debitoria alla data di chiusura del rapporto contrattuale da quelli senza alcun debito residuo alla stessa data, provvedendo per quelli per i quali emergeva un debito nei confronti di GE.SE.SA. a compensare le partite residue, come dichiarato nella nota trasmessa il 29 ottobre 2021, e per gli utenti cessati senza posizioni debitorie a concludere le operazioni di rimborso nel mese di febbraio 2022 (in anticipo rispetto alla previsione di conclusione entro il mese di aprile 2022), come dichiarato e provato con la memoria di replica.
55. Quanto alla *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che la società ha ammesso la violazione *sub i)* anche per l'annualità 2017, sebbene per quest'ultima, in sede di verifica ispettiva, non fosse emerso l'errore nella valorizzazione della tariffa applicata nella fascia di consumo 72-108 m³, oggetto di contestazione.

56. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dall'ultimo bilancio relativo all'anno 2017, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 12.749.653.
57. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 83.700 (ottantatremilasettecento), di cui euro 6.800 per la violazione dell'articolo 6, comma 6, lettera c), della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della deliberazione 664/2015/R/idr (violazione *sub i*); euro 2.500 per violazione dell'articolo 15, comma 3, del MTI (violazione *sub ii*); euro 2.500 per violazione dell'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2 (violazione *sub iii.*); euro 22.500 per la violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT, dell'articolo 25, comma 2, del MTI e dell'articolo 23, comma 2, del MTI – 2 (violazione *sub iv*); euro 38.000 per la violazione dell'articolo 29, comma 1, del MTI e dell'articolo 29, comma 1, del MTI – 2 (violazione *sub vi*); euro 11.400 per violazione dell'articolo 23, comma 3, del MTI – 2 (violazione *sub vii*)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Gestione Servizi Sannio S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 6, comma 6, lettera c), della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della deliberazione 664/2015/R/idr (violazione *sub i*); dell'articolo 15, comma 3, del MTI (violazione *sub ii*); dell'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2 (violazione *sub iii.*); dell'articolo 32, comma 1, del MTT, dell'articolo 25, comma 2, del MTI e dell'articolo 23, comma 2, del MTI – 2 (violazione *sub iv*); dell'articolo 29, comma 1, del MTI e dell'articolo 29, comma 1, del MTI – 2 (violazione *sub vi*); dell'articolo 23, comma 3, del MTI – 2 (violazione *sub vii*);
2. di archiviare, nei termini in cui in motivazione, la violazione dell'articolo 27, comma 1, del MTI – 2 (violazione *sub v.*);
3. di irrogare, nei confronti di Gestione Servizi Sannio S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione nella misura complessiva di euro 83.700 (ottantatremilasettecento), di cui euro 6.800 per la violazione dell'articolo 6, comma 6, lettera c), della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della deliberazione 664/2015/R/idr (violazione *sub i*); euro 2.500 per violazione dell'articolo 15, comma 3, del MTI (violazione *sub ii*); euro 2.500 per violazione dell'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2 (violazione *sub iii.*); euro 22.500 per la violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT, dell'articolo 25, comma 2, del MTI e dell'articolo 23, comma 2, del MTI – 2 (violazione *sub iv*); euro 38.000 per la violazione dell'articolo 29, comma 1, del MTI

- e dell'articolo 29, comma 1, del MTI – 2 (violazione *sub vi*); euro 11.400 per violazione dell'articolo 23, comma 3, del MTI – 2 (violazione *sub vii*);
4. di ordinare a Gestione Servizi Sannio S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 6. di ordinare a Gestione Servizi Sannio S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 7. di comunicare il presente provvedimento a Gestione Servizi Sannio S.p.A. ((P.I.V.A. e C.F. 00934000621), mediante pec all’indirizzo segreteria@cert.gesesa.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini